



Provincia
di Milano



PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO

DELIBERAZIONE N°1...../.....06.....

CONSIGLIO DIRETTIVO

Atti n° 4269/05/2.8/2004/9988

Seduta del 10 gennaio 2006

Presidente **BRUNA BREMBILLA**

Vice Presidente **GIACOMO BERETTA ASSENTE**

Consiglieri

CARLA ANDENA	ANTONELLO PATTA
GIANCARLO CAPELLI	DARIO OLIVERO
RENATO CIPOLLA	PAOLO ROMITI
PAOLO DEL NERO	FRANCO TAGLIAFERRI
ANDREA GAIARDELLI	

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino PRINCIOTTA

Su proposta della Presidente Bruna BREMBILLA

Oggetto: Accordo di collaborazione (ex art. 15 L. 241/1990) per la realizzazione di opere stradali nei Comuni di Peschiera Borromeo e San Donato Milanese relative al collegamento tra la SP ex SS 415 "Paullese" (svincolo di Peschiera) ed il Comune di San Donato (direzione via Emilia) e alla rimozione degli incroci semaforizzati lungo la medesima SP ex SS 415 Paullese (**deliberazione immediatamente eseguibile**).

Il Direttore Centrale Risorse Ambientali dott. Renzo Compiani

L'atto si compone di 8 pagine di cui 4 pagine di allegati, parte integrante.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e successive modifiche e integrazioni, in particolare, l'art. 1, comma 6 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 "nuove disposizioni in materie di aree regionali protette" che ha posto in capo alla Giunta Regionale l'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi regionali;

Vista la l.r. 23 aprile 1990, n. 24 "Istituzione del Parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/818 del 03.08.2000 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 21.09.2000;

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 "Legge per il governo del territorio";

Visto "l'Accordo di collaborazione (ex art. 15 L. 241/1990) per la realizzazione di opere stradali nei Comuni di Peschiera Borromeo e San Donato Milanese relative al collegamento tra la SP ex SS 415 "Paullese" (svincolo di Peschiera) ed il Comune di San Donato (direzione via Emilia) e alla rimozione degli incroci semaforizzati lungo la medesima SP ex SS 415 Paullese";

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi attivata dalla Provincia di Milano in data 19.12.2005 i cui risultati sono stati finalizzati alla definizione di un Accordo di Collaborazione tra le diverse componenti partecipanti;

Visto il contenuto dello stesso Accordo di Collaborazione cui ha partecipato attivamente la rappresentanza del Parco Agricolo Sud Milano;

Dato atto che l'intervento di cui trattasi ricade all'interno della perimetrazione del Parco Agricolo Sud Milano, in particolare in area classificata dal P.T.C. come "Territori agricoli di cintura metropolitana" e "Zona di protezione delle pertinenze fluviali" ai sensi degli artt.25 e 33 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco approvato con D.G.R. n° 7/818 del 3 agosto 2000;

Considerato che:

- L'intervento ricade all'interno del perimetro del Parco Sud, nel Comune di Peschiera Borromeo e nel Comune di San Donato Milanese;
- All'interno dell'area oggetto dell'intervento si dovrà tener conto, soprattutto, dell'ambito definito dal P.T.C. del Parco come "Zona di protezione delle pertinenze fluviali" regolamentato dall'art.33 delle N.T.A., in cui gli interventi sono prevalentemente indirizzati al rafforzamento e alla valorizzazione dei caratteri di naturalità ed al consolidamento idrogeologico;

Fatte salve ulteriori verifiche ed autorizzazioni di Enti per legge interessati;

Visto il parere espresso dal Direttore del Parco Agricolo Sud Milano, dr Renzo Compiani, in data 9 gennaio 2006 ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Considerato che il parere su tale intervento esecutivo di iniziativa pubblica è regolamentato dall'art.11 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco;

Considerata la necessità di rendere la delibera immediatamente eseguibile per esprimere parere in prossima ed imminente Conferenza di Servizi relativa alle opere in oggetto;

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Udito il relatore;

Con voti favorevoli 5, contrari 4 (Paolo Romiti, Dario Olivero, Andrea Gaiardelli, Antonello Patta), astenuti 1 (Paolo Del Nero) espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'Accordo di collaborazione (ex art. 15 L. 241/1990) per la realizzazione di opere stradali nei Comuni di Peschiera Borromeo e San Donato Milanese relative al collegamento tra la SP ex SS 415 "Paullese" (svincolo di Peschiera) ed il Comune di San Donato (direzione via Emilia) e alla rimozione degli incroci semaforizzati lungo la medesima SP ex SS 415 Paullese:

1. di ritenere opportuno e necessario di estendere il presente accordo di collaborazione ai Comuni di Mediglia e San Giuliano;
2. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio secondo le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente;
3. la trasmissione del provvedimento al Comune di Peschiera Borromeo e al Comune di San Donato Milanese, nonché all'Assessorato alla Mobilità della Provincia di Milano;
4. di avvertire che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n. 1199.

Il Presidente, stante l'urgenza del provvedimento, per le ragioni richiamate in premessa, propone di dichiarare la presente **deliberazione immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/00.

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

Parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria	Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va
IL RAGIONIERE CAPO	IL DIRETTORE
Data.....	Data 9 GEN. 2006

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

[Signature]

CERTIFICATO DI INZIATA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione, affissa all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li. **13/01/2006**

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: **24/01/2006**
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.
 per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li. **30 GEN. 2006**

Esposta all'Albo pretorio dal **13/01/2006** al **28/01/2006**
senza seguito d'opposizione

[Signature]
NELL'ARCHIVIO
GENERALE

Accordo di collaborazione (ex art. 15 L. 241/1990)

per la realizzazione di opere stradali nei Comuni di Peschiera Borromeo e San Donato Milanese relative al collegamento tra la SP ex SS 415 "Paullese" (svincolo di Peschiera) ed il Comune di San Donato (direzione via Emilia) e alla rimozione degli incroci semaforizzati lungo la medesima SP ex SS 415 Paullese.

Tra i seguenti Enti:

Amministrazione Provinciale di Milano, in persona di.....;

Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo (prov. MI), in persona di.....;

Amministrazione Comunale di San Donato Milanese (prov. MI), in persona di.....;

Parco Agricolo Sud Milano, in persona di.....;

Premesso:

che verso la metà degli anni '90 venne realizzato sulla SS 415 "Paullese" da parte dell'Ente ANAS, allora Ente Proprietario dell'infrastruttura, uno svincolo in Comune di Peschiera Borromeo, predisposto per offrire la continuità del collegamento verso sud (direzione S. Donato - via Emilia);

che la realizzazione di tale collegamento verso sud è stata prevista come "prioritaria" dal Piano Provinciale della Viabilità approvato dal Consiglio Provinciale nel 1999;

che nell'ottobre 2001, al termine dei procedimenti di decentramento amministrativo delineati dal D.Lgs 112/1998 e dalla LR 1/2000, l'ANAS ha ceduto alla Provincia di Milano la proprietà e la gestione della SS 415, che da allora ha assunto il nome di SP "ex SS 415 Paullese";

che è da tempo nota la situazione di grave congestione del traffico automobilistico sulla strada provinciale ex S.S. 415 "Paullese", nel tratto compreso tra gli abitati di San Donato Milanese e Peschiera Borromeo, dovuta alla presenza degli incroci semaforizzati in corrispondenza delle Vie Moro e Gela dell'abitato di San Donato;

che, anche alla luce dell'approvazione del progetto definitivo della trasformazione della strada provinciale ex S.S. 415 "Paullese" in superstrada nel tratto compreso tra Peschiera Borromeo e l'Adda, operata il 2 dicembre 2005 da parte del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, risulta indispensabile rimuovere gli incroci semaforizzati delle suddette vie Moro e Gela, che costituirebbero un collo di bottiglia per il traffico della superstrada;

che la rimozione dei semafori nelle suddette vie Moro e Gela non è tuttavia possibile senza la contestuale realizzazione di soluzioni alternative per l'accesso all'area urbana di S. Donato, soluzioni tra le quali è compresa anche la strada di collegamento verso sud sopra citata;

che le soluzioni tecniche ipotizzabili per gli interventi stradali in questione insistono su aree soggette a vincoli fisici e giuridici di varia natura, non ultima la presenza del fiume Lambro e andranno ad interessare in tutto o in parte aree di valore ambientale e paesistico comprese all'interno del Parco Agricolo Sud Milano (es. attraversamento del fiume Lambro);

che per questo motivo il Parco Agricolo Sud Milano deve essere coinvolto nell'attività di progettazione e nel procedimento di localizzazione delle opere, ai sensi di quanto disposto dalla normativa del Piano Territoriale di Coordinamento del parco, approvato con deliberazione di Giunta

Regionale del 3 agosto 2000 n. VII/818, pubblicata sul BURL n. 239 del 21 settembre 2000 - 2° Supplemento Straordinario al n° 38;

che il Parco Agricolo Sud Milano prevede all'interno del proprio Piano Territoriale di Coordinamento, per l'ambito territoriale in oggetto, aree soggette alle disposizioni previste dall'art. 25 "Territori agricoli di cintura metropolitana" ed dall'art. 33 "Zona di protezione delle pertinenze fluviali" assumendo, come definito dall'art. 1 del D.G.R. 3 agosto 2000 n. VII/818, per tali ambiti la valenza di piano territoriale paesistico;

tutto ciò premesso e considerato,

la Provincia di Milano, insieme al Comune di Peschiera Borromeo al Comune di San Donato Milanese e ai Parco Agricolo Sud Milano, promuovono, ai sensi dell'art. 15 L. 241/90, la sottoscrizione del presente accordo con il quale si conviene quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Finalità dell'accordo

La Provincia di Milano, il Comune di Peschiera Borromeo, il Comune di San Donato Milanese e il Parco Agricolo Sud Milano riconoscono una valenza di pubblico interesse alla realizzazione delle infrastrutture viabilistiche necessarie per collegare lo svincolo della S.P. "ex SS 415 Paultese" in Peschiera Borromeo con San Donato - via Emilia, nonchè per rimuovere gli incroci semaforici esistenti sulla medesima "Paultese" in Comune di San Donato Milanese.

Conseguentemente, la Provincia di Milano, il Comune di Peschiera Borromeo, il Comune di San Donato Milanese e il Parco Agricolo Sud Milano finalizzano il presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, alla predisposizione coordinata di tutte le attività necessarie per consentire in tempi rapidi la concreta realizzazione delle opere in oggetto.

Le parti contraenti inquadrano la sottoscrizione del presente accordo in un avvio di leale collaborazione interistituzionale tra Enti finalizzata a favorire, sui territori di competenza, l'intera realizzazione delle opere di cui al presente articolo.

Art. 3 Progettazione e localizzazione delle opere

Fatto salvo quanto concordato all'art. 2 del presente accordo, le parti si danno reciproca intesa del fatto che l'esatta localizzazione delle opere verrà definita d'intesa con il Parco Agricolo Sud Milano a seguito del procedimento di cui all'art. 14 (Dichiarazione di Compatibilità Ambientale) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud, approvate con DGR VII/818 del 3 agosto 2000, che presuppone uno Studio interdisciplinare e la stipula di apposita convenzione con L'Ente Parco.

Art. 4 Aspetti ambientali e qualità del progetto

Anche in relazione a quanto previsto dallo Studio Interdisciplinare e ai fini della stipula della Convenzione di cui al precedente art. 3, in sede di progettazione e realizzazione delle opere stradali, che andranno ad interessare le aree comprese nel Parco Sud, saranno adottate tutte quelle soluzioni che, compatibilmente con vincoli funzionali/trasportistici ed

economico/finanziari, siano in grado di ottimizzare gli aspetti di inserimento ambientale e paesistico, attraverso le opportune scelte relative al tracciato, alle caratteristiche delle opere e dei manufatti, agli interventi e alle misure di mitigazione degli impatti, nonché relativi agli interventi di compensazione. Questi ultimi saranno definiti in accordo con il Parco Sud, tenendo conto delle caratteristiche delle aree coinvolte e degli obiettivi per la loro tutela e valorizzazione.

Art.5 Soggetto attuatore

Le parti contraenti del presente accordo, fatte salve prerogative e competenze di ciascuno degli Enti sottoscrittori, si impegnano ad attribuire alla Provincia di Milano il ruolo di soggetto attuatore degli interventi, sia per la progettazione che per la realizzazione degli stessi.

La Provincia di Milano, in qualità di soggetto attuatore, dà atto che le opere previste dal presente accordo presuppongono l'affidamento dell'esecuzione mediante gara ad evidenza pubblica, i cui oneri gestionali saranno dalla stessa sostenuti.

L'affidamento potrà avvenire anche per lotti differenziati purché ciascuno di essi assuma caratteristiche di funzionalità autonoma, sulla base di quanto sarà specificato in sede di progettazione tecnica.

Art.6 Reperimento delle risorse finanziarie

Le parti contraenti concordano sul fatto che la progettazione e la realizzazione delle opere in oggetto saranno finanziate dalla Provincia di Milano, dal Comune di Peschiera Borromeo e dal Comune di San Donato secondo quote che saranno definite con accordo successivo anche in relazione alla quantificazione dei costi di investimento, tenuto conto dell'incidenza degli interventi sui rispettivi territori e della rilevanza dell'interesse degli operatori privati all'iniziativa.

Le risorse economiche necessarie saranno reperite anche attraverso il perfezionamento di accordi convenzionali con gli operatori privati interessati agli interventi di attuazione delle previsioni urbanistiche. A tale proposito, il Comune di Peschiera Borromeo e il Comune di San Donato si impegnano reciprocamente e nei confronti della Provincia di Milano ad assumere iniziative affinché i soggetti privati coinvolti direttamente e/o indirettamente nell'attuazione del presente accordo si adeguino correttamente alle finalità e agli obiettivi dello stesso e garantiscano la massima collaborazione con gli Enti sottoscrittori del presente accordo.

Art.7 Ulteriori impegni ed obblighi delle parti contraenti

I Comuni di Peschiera Borromeo e San Donato Milanese, ciascuno per la parte territoriale di propria pertinenza, si impegnano a sottoporre ai rispettivi Consigli la modifica dei rispettivi strumenti urbanistici, ove necessario ai fini della realizzazione delle opere di cui all'art. 2 e a seguito delle risultanze del procedimento di cui all'art. 3 del presente accordo, nonché a mettere a disposizione della Provincia di Milano le aree in loro possesso per consentire l'installazione del cantiere e la realizzazione delle opere.

Il Comune di San Donato Milanese e il Comune di Peschiera Borromeo si impegnano reciprocamente e nei confronti della Provincia di Milano a realizzare il massimo di collaborazione istituzionale per favorire, il più rapidamente possibile, la piena disponibilità delle aree interessate all'intervento.

La Provincia di Milano si impegna a inserire l'opera nella propria programmazione triennale dei lavori pubblici, nonché a realizzare e a validare i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo delle

opere. Nella sua qualità di soggetto attuatore dell'intervento, si impegna ad acquisire eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri richiesti dalla legge.

Il Parco Agricolo Sud Milano si impegna a partecipare con una propria rappresentanza tecnica alle diverse fasi di progettazione degli interventi infrastrutturali, con particolare riferimento alla definizione degli aspetti di inserimento ambientale e paesistico, al fine di rendere più agevole ed efficace il momento formale di espressione dei pareri di competenza.

Milano, _____.

Per la Provincia di Milano _____

Per il Comune di Peschiera Borromeo _____

Per il Comune di San Donato Milanese _____

Per il Parco Agricolo Sud Milano _____